

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO
DELLE PERSONE FISICHE
(IRPEF)**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 28/06/2013 e modificato con delibere di Consiglio Comunale n. 37 del 19/05/2014, n. 44 del 16/07/2015, n.3 del 04/04/2016, n. 11 del 27/03/2017, n. 6 del 19/02/2018 e n. _____del_____.

Le ultime modifiche sono riportate in neretto.

INDICE

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Art. 2 Base imponibile ed aliquote

Art. 3 Soggetto passivo

Art. 4 Esenzioni

Art. 5 Modalità di versamento

Art. 6 Disposizioni finali e norme di rinvio

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs.15/12/1997, n. 446, e successive modificazioni, disciplina le modalità di variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF), ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

Base imponibile ed aliquote

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota di compartecipazione stabilita con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Con la deliberazione di cui al comma 1, possono essere stabilite aliquote differenziate utilizzando esclusivamente scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nel rispetto del principio di progressività.

3. L'aliquota ovvero le aliquote di compartecipazione, di cui ai commi 1 e 2, non possono eccedere la misura massima stabilita dalla legge.

4. Per l'anno 2013 l'aliquota, di cui al comma 1, è determinata nella misura di 0,7 punti percentuali; tale aliquota è confermata per l'anno 2014, per l'anno 2015, per l'anno 2016, per l'anno 2017 e per l'anno 2018.

4 bis. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF a decorrere dal 1° gennaio 2019 sarà definita nel limite fissato dalle normative vigenti con Deliberazione del Consiglio Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

5. In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio.

Art. 3

Soggetto passivo

1. L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel comune alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa se, per l'anno in cui l'addizionale è applicata, ai sensi dell'art. 2, risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciuta e del credito d'imposta previsto dall'art. 165 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 4.

Art. 4

Esenzioni

1. Nel rispetto degli equilibri di bilancio, possono essere previste soglie di esenzione per i cittadini in possesso di determinati requisiti di reddito, ai sensi dell'art. 1, comma 3 bis, del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360.

2. Per l'anno 2013, l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta se il reddito imponibile, determinato ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 3, non supera l'importo di Euro 10.000,00. Tale soglia di esenzione è confermata per l'anno 2014, per l'anno 2015, per l'anno 2016, per l'anno 2017, per l'anno 2018. **A decorrere dall'anno 2019 l'eventuale soglia di esenzione**

sarà definita nella medesima delibera di cui all'art. 2 comma 4 bis del presente regolamento. In assenza di provvedimento è confermata la soglia di esenzione stabilita nel precedente esercizio.

3. La soglia di esenzione di cui al comma 2 deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta. In caso di superamento di suddetto limite, è assoggettato all'addizionale l'intero ammontare di reddito, con conseguente applicazione dell'aliquota di cui all'art. 2, comma 4, del presente regolamento.

Art. 5

Modalità di versamento

1. Le modalità di versamento dell'addizionale sono quelle stabilite dall'art. 1, commi 4 e 5, del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360, nonché dall'art. 1, comma 143, della Legge 27/12/2006, n. 296.

Art. 6

Disposizioni finali e norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

2. Le disposizioni di cui al presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448